

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria
e Federalismo Fiscale
Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma
df.dltff@pce.finanze.it
df.dltff.uff12@mef.gov.it

Oggetto: istituzione della sezione separata dell'Albo previsto dal comma 805 dell'art.1 della L. 160/2019

In data 27 ottobre 2020 alcune importanti società che operano nel settore dei servizi di supporto propedeutici all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali hanno costituito l'Associazione di categoria *Confentrate* www.confentrate.it

Le società costituenti svolgono servizi presso moltissime amministrazioni comunali tra cui molte grandi città e capoluoghi di provincia.

Attualmente, a seguito della fondazione, sono in corso ulteriori adesioni da parte di aziende che operano nel settore delle entrate.

L'Associazione ha lo scopo di rappresentare e promuovere competenza, qualità, legalità, e utilità, nell'ambito dei servizi resi a supporto delle pubbliche amministrazioni per la gestione delle entrate.

La mancata attuazione del comma 805 dell'articolo 1 della l. 160/2019 rischia di creare seri problemi nello svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Tanto sia in relazione all'attuale vuoto normativo non disciplinato dal legislatore, sia per le amministrazioni pubbliche che "pretendono" in alcuni casi dalle società operanti nel settore l'iscrizione nell'albo attualmente impossibile da realizzare.

L'unica indicazione che può definirsi di prassi è presente sul sito del ministero all'indirizzo <https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/nuove-norme-in-materia-di-capitale-delle-societa-accertamento-e-riscossione.pdf> ma che per come strutturata ed esposta non ha alcuna valenza giuridica oltre a non chiarire puntualmente tutto l'ambito della questione, limitandosi a esplicitare che le nuove misure di capitale diventeranno operative solo dopo la entrata in vigore del decreto previsto dal comma 805.

Nell'interesse degli associati e del settore è quindi necessario provvedere al rinvio della entrata in vigore della norma al fine di consentire tempi tecnici adeguati agli adempimenti richiesti.

Nelle more si rappresenta inoltre che è necessario fornire uno specifico indirizzo di prassi.

Al fine di potere fornire il proprio contributo in relazione alla organizzazione del settore ed alla tutela degli interessi pubblici sopra indicati, la scrivente evidenzia inoltre alcune precise problematiche che debbono essere attentamente esaminate nell'ambito dell'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione del settore.

In primo luogo la previsione di esclusività dei servizi di supporto che si potrebbe desumere dalla lettura dei testi regolamentari ("...le società che svolgono esclusivamente le.") potrebbe portare ad una ingiustificata limitazione delle attività svolte dalle società che svolgono il supporto. Una simile previsione invece non è prevista per le società concessionarie. Tale limitazione sarebbe poi ulteriormente penalizzante in considerazione del fatto che le società di supporto svolgono generalmente una serie di servizi anche in altri ambiti di interesse delle pubbliche amministrazioni (contabilità, paghe, anagrafe, etc) e/o producono beni e servizi nella filiera (sw specialistici, postalizzazione, etc.). E' evidente che le società

interessate a svolgere i servizi di supporto alla gestione delle entrate debbano iscriversi all'albo, secondo la previsione di legge, per quelle attività, ma che non sia precluso alle stesse svolgere altre attività per le quali non sia richiesta quella iscrizione. Si ritiene che tale ovvia considerazione meriti una definizione regolamentare coerente nella disciplina dell'albo o, comunque, un intervento interpretativo chiarificatore. In secondo luogo, nel testo della norma, il legislatore non ha disegnato una perimetrazione delle attività che rientrano tra quelle di supporto rispetto a quelle riservate ai concessionari. Sul punto il discrimen sinora analizzato dalla giurisprudenza amministrativa e dall'ANAC è individuato nel maneggio di denaro, (operazione non più possibile per i concessionari in forza delle previsioni della stessa legge di bilancio). Oltretutto sembra necessario anche chiarire tutte quelle attività che non rientrano nell'una e nell'altra categoria e che potranno continuare ad essere esercitate dagli operatori economici (si pensi a titolo esemplificativo alla mera fornitura di sw specialistici, alle attività di postalizzazione e notifica degli atti), . Su questo aspetto si ritiene che l'intervento regolamentare debba essere oltremodo puntuale onde evitare restrizioni della concorrenza ingiustificate e prevenire contenziosi tra gli operatori e nei confronti delle pubbliche amministrazioni appaltanti.

In terzo luogo un'ulteriore questione riguarda la esatta definizione delle modalità di conferimento delle misure di capitale sociale previste dalla disposizione di legge, ed in particolare dell'inquadramento delle stesse modalità rispetto alla complessità della disciplina civilistica delle società, ed alla piena legittimità dei conferimenti eventualmente già effettuati.

Non di meno il tema ancor più rilevante attiene alla disciplina degli affidamenti dei servizi a supporto nel prossimo immediato periodo, attesa la necessità, per la effettiva istituzione della nuova sezione dell'albo, della emanazione compiuta della sua disciplina, della possibilità delle aziende di conformarsi alla stessa, e della amministrazione di effettuare le proprie istruttorie ed assumere i relativi provvedimenti. Ciò anche in considerazione del grave periodo di emergenza sanitaria ed economica in corso.

Si chiede quindi di volere favorire la partecipazione della scrivente associazione al procedimento di emanazione dei decreti regolamentanti il settore del supporto, mediante la designazione di propri esperti nell'ambito di commissioni di studio, gruppi di lavoro, tavoli tecnici o ogni altro organismo comunque denominato, chiamato a ricevere informazione, elaborare pareri, ricerche, proposte in ordine al settore dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

Si chiede inoltre, ed anche preliminarmente, un incontro, anche mediante piattaforme telematiche, presso la Vostra Direzione, al fine di una giusta presentazione della Associazione e della sua importante rappresentanza.

In vista del necessario rinnovo della commissione competente all'esame delle domande di iscrizione, revisione periodica, cancellazione e sospensione dall'albo dei gestori, revoca e decadenza dalla gestione, prevista ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DM 89/2000, ***si evidenzia la necessità di prevedere una adeguata rappresentanza delle società di supporto*** anche a tutela della diversa posizione delle stesse rispetto alle società concessionarie.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti

Roma , 11 Novembre 2020

CONF  **ENTRATE**

Ing. Armando Goglia
(presidente)